

Allegato A al D.D.G. n. 1055 /S8 del 24 aprile 2025

Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2025

1. In applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 1.200.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, a carico del Fondo Famiglia, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale dei richiedenti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco **dell'anno solare 2024/2025**, si dovranno predisporre due elenchi dei beneficiari aventi diritto, rispettivamente al 30.06.2025 del quale faranno parte i nati dell'ultimo trimestre dell'anno precedente e quelli del primo trimestre del 2025 (dal 01.10.2024 al 31.03.2025), e al 31.12.2025 del quale faranno parte i nati del 2° e 3° trimestre 2025 (dal 01/04/2025 al 30/09/2025). L'Amministrazione si riserva di erogare il contributo semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio regionale.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.
 - a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm. e ii.): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
 - b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
 - c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - **cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;**
 - **residenza nel territorio della Regione Siciliana** al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
 - **nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;**
 - **indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 10.140,00** (corrispondente al limite massimo previsto per l'assegno di inclusione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;

- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità alla data della richiesta;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.

6. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di graduare l'informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze legate a ciascun semestre dell'anno 2025 in modo che le istanze possano essere inoltrate nei tempi previsti. Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Comuni trasmetteranno **ESCLUSIVAMENTE VIA PEC** all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it la richiesta di finanziamento a firma del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Non saranno accettate istanze indirizzate ad altre caselle di posta elettronica.

La costituzione delle due graduatorie (una per ogni semestre) sarà determinata attraverso l'inserimento, da parte dei Comuni, dei necessari dati su apposita scheda, allegata alla presente, denominata **"Scheda dati richiedenti"**.

La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica per ogni semestre e deve contenere espressamente l'attestazione a firma del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.

7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni *ex aequo* sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
11. I dati forniti ai fini del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla L.R. 10/2003.

GDPR (Regolamento UE 2016-67):

Titolare del trattamento: Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Via Trinacria, n. 34-36

PEC: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.